

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati DI LUCA, STAJANO, PANATTONI,
FLORESTA, BOSCO, GIARDIELLO, URSO, SANZA, ROMANI,
BACCINI, MERLO, BERTUCCI, PAGLIUZZI, MAMMOLA,
GALLETTI, ROGNA, BECCHETTI, CHINCARINI, CAVERI
e COLLAVINI**

(V. Stampato Camera n. 3892)

*approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e
telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 2 giugno 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1999*

**Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55,
in materia di libero uso delle antenne satellitari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ricezione di programmi radiotelevisivi e di dati»;

b) al comma 1, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. È libera l'installazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonchè l'utilizzazione di antenne destinate, oltre che alla finalità di cui al comma 1 del presente articolo, anche alla ricezione di dati da satellite, ovvero esclusivamente a tale finalità. Qualora l'installazione e l'utilizzazione di antenne siano destinate esclusivamente alla ricezione di dati, il canone per l'abbonamento alle radiodiffusioni nazionali, di cui al comma 1, non è dovuto».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 5, le parole: «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2».

